



Clausola beneficiaria Previdenza libera – Pilastro 3b (Per contratti KIDS usare formulario BE121)

Importanti avvertenze a tergo

Cognome: _____
Nome: _____ Tutte le nazionalità: _____
Data di nascita: _____ Stato di nascita: _____
Via/N.: _____ NPA/Località: _____
E-mail: _____ No. priv./no. di. cell.: _____

In qualità di stipulante del contratto di assicurazione sulla vita Generali con il N. di polizza _____
(lasciare in bianco se si tratta di un nuovo contratto) designa come beneficiari:

Clausola beneficiaria generale

Come da descrizione a tergo

Clausola beneficiaria individuale

Quali beneficiari in caso di decesso vengono ora designati:

(Szena dichiarazioni di parti, si applicano i beneficiari in successione progressiva nell'ordine indicato)

1. Cognome, Nome, Tutte le nazionalità	Parte (%)	Data di nascita, Stato di nascita
Via, CAP, Città, Paese	Relazione con lo stipulante	
2. Cognome, Nome, Tutte le nazionalità	Parte (%)	Data di nascita, Stato di nascita
Via, CAP, Città, Paese	Relazione con lo stipulante	
3. Cognome, Nome, Tutte le nazionalità	Parte (%)	Data di nascita, Stato di nascita
Via, CAP, Città, Paese	Relazione con lo stipulante	
4. Cognome, Nome, Tutte le nazionalità	Parte (%)	Data di nascita, Stato di nascita
Via, CAP, Città, Paese	Relazione con lo stipulante	
5. Cognome, Nome, Tutte le nazionalità	Parte (%)	Data di nascita, Stato di nascita
Via, CAP, Città, Paese	Relazione con lo stipulante	

Luogo, Data

Firma dello stipulante



Direttive per la clausola beneficiaria generale (pilastro 3b)

È esclusivamente lo stipulante a designare chi siano i beneficiari, ossia chi ha diritto a ricevere le prestazioni assicurate, in particolare in caso di morte della persona assicurata. Egli può designare uno o più beneficiari (persone fisiche, istituzioni, ecc.) e modificare in qualsiasi momento tale designazione, sempre che non abbia rinunciato per iscritto alla sua revoca.

Se non sono note altre dichiarazioni dello stipulante vale la seguente

clausola beneficiaria generale:

Per un'assicurazione su 1 vita (una persona assicurata)

L'assicurazione sussiste a favore dello stipulante,
in sua mancanza, a favore del proprio coniuge o del partner registrato,
in sua mancanza, a favore dei propri figli,
in loro mancanza, a favore degli eredi dello stipulante.

Per un'assicurazione su 2 vite (due persone assicurate)

- **per assicurazioni di "rendite vitalizie":**

In caso di vita l'assicurazione è a favore dello stipulante,
in caso di decesso a favore dell'assicurato superstite,
in sua mancanza, a favore del proprio coniuge o del partner registrato,
in sua mancanza, a favore dei figli dello stipulante,
in loro mancanza, a favore degli eredi dello stipulante.

- **per assicurazioni sulla vita "miste" e "assicurazioni pure in caso di decesso":**

In caso di vita l'assicurazione è a favore dello stipulante,
in caso di decesso a favore dell'assicurato superstite,
in sua mancanza, a favore dei figli dei due assicurati,
in loro mancanza, a favore degli eredi dei due assicurati.